TESTO UNICO LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 54

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1965, n. 1, art. 32, comma 7

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. Se l'omissione e' dolosa, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

Versione in vigore dal 13 maggio 1967, non più in vigore dal 15 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-disciplina-dell-elettorato-attivo-e-per-la-tenuta-e-la/art-54-legge-7-ottobre-1947-n-1058-art-44-e-legge-22-gennaio-1965-n-1-art-32/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it